



## *Il Ministro dell'istruzione e del merito*

- VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*” e, in particolare, l’articolo 39 relativamente alle disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e, in particolare, gli articoli 25 e 29;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell’amministrazione digitale*”;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTE le sentenze del Consiglio di Stato pronunciate in relazione al concorso bandito con DDG 13 luglio 2011 per il reclutamento di dirigenti scolastici nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica della Campania, che hanno riconosciuto il diritto dei ricorrenti all’inserimento nella graduatoria generale di merito della regione Campania;
- VISTO l’articolo 5, commi da 11-*quinquies* a 11-*novies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 entrata in vigore il 28 febbraio 2023;
- VISTO il parere 518183-06/08/2023-P-aorm CT 28569/23 Sez. VII dell’Avvocatura Generale dello Stato, reso sul quesito prot. 44383 del 21 luglio 2023 formulato dal Ministero dell’istruzione e del merito;
- VISTO l’articolo 5, comma 11-*septies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, con il quale si prevede che: “*I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies fino al suo esaurimento. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11-quinquies. Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107 e la relativa graduatoria adottata con DPIT n. 2187 del 9 agosto 2024 e successivamente rettificata con DPIT n. 2206 del 19 agosto 2024;



## *Il Ministro dell'istruzione e del merito*

VISTO

il decreto dipartimentale n. 2788 del 18 dicembre 2023 con cui è stato indetto il concorso nazionale per esami e titoli, organizzato in tutte le sue fasi a livello regionale, per il reclutamento, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, di 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, ripartiti nei ruoli regionali, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 e le relative graduatorie regionali adottate dai singoli Uffici scolastici regionali che hanno messo posti a bando;

VISTO

l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 il quale, sostituendo l'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto che: *“1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale, e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788, pubblicato nel sito internet del Ministero e nel Portale del reclutamento inPA. Nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario di cui al primo periodo non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scolastico può essere destinato, in aggiunta a quanto previsto al primo periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 ai sensi del secondo periodo sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima.*

*2. Per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, se i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, quinto periodo, riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure di cui al primo periodo, le immissioni in ruolo disposte in attuazione dell'articolo 5, comma 11-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo di dirigenti scolastici di nuova assunzione”;*



## *Il Ministro dell'istruzione e del merito*

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2023, n.127 che ha definito la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 557, in attuazione della riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del PNRR;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2025, n.124 che ha aggiornato la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei posti dei direttori dei servizi generali e amministrativi per l'anno scolastico 2026/2027;
- VISTO l'articolo 12, comma 1-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 introdotto dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, che ha aggiunto all'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 il comma 11-septies.1, con il quale è stato previsto che *“Esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo, in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo articolo. I posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo del presente comma sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma 11 -quinquies del presente articolo”*;
- VISTO che con il DM 13 agosto 2024 n.177 è stato ripartito il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2024/25, ed in particolare l'articolo 4, comma 2 secondo cui *“In applicazione dell'articolo 5, comma 11-septies.1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotto dall'articolo 12, comma 1-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, si provvede alle immissioni nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2024/2025 destinando l'intero contingente di 519 posti vacanti e disponibili alla graduatoria della procedura di reclutamento riservata di cui al DM n. 107 del 2023, sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse”*;
- VISTO l'articolo 10-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, secondo cui *“In deroga alle disposizioni contrattuali sulla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/2026, è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare esuberanti di*



## *Il Ministro dell'istruzione e del merito*

*personale per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al primo periodo non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il biennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 19-quater, comma 1, terzo periodo, e comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25”;*

VISTA	la richiesta prot. 103840 del 17 giugno 2025 del Ministero dell'istruzione e del merito, formulata sulla base dei dati comunicati dagli Uffici scolastici regionali e dei n. 2 posti in esubero presso l'Ufficio scolastico regionale per il Molise, per l'assunzione di n. 347 dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2025/2026, comprensivi di n. 21 posti per altrettante richieste di trattenimento in servizio di cui all'articolo 1, comma 257 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
PRESO ATTO	che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. 32102 del 15 luglio 2025 ha ritenuto assentibile, sulla scorta del parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato reso con nota prot. 183080 del 14 luglio 2025, la richiesta prot. 103840 del 17 giugno 2025 sopra richiamata;
CONSIDERATO	che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha comunicato con nota prot. 57589 del 29 luglio 2025 il numero di candidati inseriti nella graduatoria del Concorso bandito con decreto direttoriale 13 luglio 2011 della regione Campania ancora da assumere in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, da eseguire nella medesima regione ovvero in altra ai sensi dell'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2024, n. 106;
RITENUTO	di dover ripartire, su base regionale, il contingente assunzionale autorizzato per l'anno scolastico 2025/2026, secondo le percentuali indicate dall'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, residuo dopo le esecuzioni di provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-quater, comma 1, terzo periodo, e comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e dall'articolo 5, comma 11-septies.1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198;
ACQUISITO	il numero dei posti vacanti e disponibili per le assunzioni dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2025/2026 da parte di ciascun Ufficio scolastico regionale all'esito delle operazioni di mobilità interregionale;
INFORMATE	le organizzazioni sindacali in data 31 luglio 2025;



## *Il Ministro dell'istruzione e del merito*

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

*(Contingente assunzionale di dirigenti scolastici)*

1. Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di dirigenti scolastici, da effettuarsi per l'anno scolastico 2025/26, è pari a n. **347** posti, dei quali n. **21** destinati ai trattenimenti in servizio per l'anno scolastico 2025/26 come da tabella seguente.

<b>REGIONE</b>	<b>Trattenimenti ex art.1, comma 257, della legge 208/2015 autorizzati per a.s. 2025/2026</b>
ABRUZZO	0
BASILICATA	0
CALABRIA	0
CAMPANIA	0
EMILIA ROMAGNA	6
FRIULI VENEZIA GIULIA (Lingua Ital.)	0
LAZIO	2
LIGURIA	1
LOMBARDIA	2
MARCHE	0
MOLISE	0
PIEMONTE	6
PUGLIA	0
SARDEGNA	2
SICILIA	0
TOSCANA	2
UMBRIA	0
VENETO	0
<b>Totale</b>	<b>21</b>

2. Il riparto dei **326** posti residuali è effettuato secondo le modalità previste dagli articoli seguenti.

#### **Articolo 2**

*(Immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2025/2026 in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo)*

1. Per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, l'Ufficio scolastico regionale per la



## *Il Ministro dell'istruzione e del merito*

Campania dispone l'immissione in ruolo di n. **8** vincitori ancora da assumere inseriti nella graduatoria del Concorso del 2011 per la regione Campania in esecuzione delle pronunce del Consiglio di Stato su un pari numero di posti vacanti e disponibili nella medesima Regione.

### **Articolo 3**

*(Riparto dei posti per le immissioni in ruolo)*

1. All'esito delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2025/2026, come disciplinata dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79 e in applicazione di quanto previsto all'articolo 5, commi 11-*septies* e 11-*septies*.1, del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e ferma restando l'esigenza di non determinare esuberi di personale nel triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, il contingente di **318** posti autorizzati residuati dopo le immissioni in ruolo di cui al precedente articolo è ripartito secondo la tabella che segue, nei limiti delle facoltà assunzionali comunicate da ciascun Ufficio Scolastico Regionale, assegnando fino al 60 per cento dei posti prioritariamente alle graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con DDG 18 dicembre 2023, n. 2788 ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per cento alla procedura di reclutamento riservata di cui al DM 8 giugno 2023, n. 107. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria.

REGIONE	60 per cento dei posti per graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con DDG n. 2788/2023	40 per cento dei posti per graduatoria di cui al DM n. 107/2023	Totale Contingente
ABRUZZO	5	2	7
BASILICATA	0	0	0
CALABRIA	6	4	10
CAMPANIA	10	6	16
EMILIA ROMAGNA	16	10	26
FRIULI VENEZIA GIULIA (Lingua Ital.)	6	4	10
LAZIO	24	15	39
LIGURIA	4	2	6
LOMBARDIA	37	24	61
MARCHE	3	2	5
MOLISE	0	0	0
PIEMONTE	20	13	33
PUGLIA	19	12	31
SARDEGNA	7	4	11
SICILIA	12	8	20
TOSCANA	10	6	16
UMBRIA	3	2	5
VENETO	14	8	22
<b>TOTALE</b>	<b>196</b>	<b>122</b>	<b>318</b>





## *Il Ministro dell'istruzione e del merito*

2. In applicazione dell'articolo 5, comma 11-*septies*.1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotto dall'articolo 12, comma 1-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, si provvede a reintegrare **n. 122** posti nel contingente assunzionale da destinare ai vincitori del concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 **dei n. 314 posti** che in occasione delle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2024/2025 sono stati utilizzati in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-*septies* del medesimo articolo, come da previsione di cui all'articolo 4, comma 2 del DM 177/2024, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla graduatoria della procedura riservata di cui al DM n. 107/2023, destinando l'intero contingente di **n. 318** posti vacanti e disponibili alle graduatorie regionali della procedura di reclutamento ordinaria bandita con DDG n. 2788/2023.

### **Articolo 4** *(Oneri)*

1. Gli oneri derivanti dalle immissioni in ruolo di cui al presente decreto gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione di cui ai capitoli di spesa n. 2349 (piani gestionali 1 e 4) - IRAP 2345 (piano gestionale 1) e n. 2354 (piani gestionali 1 e 4) - IRAP 2327 (piano gestionale 1).

*Il presente decreto è inviato all'Ufficio centrale di bilancio per il prescritto parere contabile e alla Corte dei conti per la registrazione.*

IL MINISTRO

*Prof. Giuseppe Valditara*